REGOLAMENTO (CEE) N. 632/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 marzo 1989

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 997/81 recante modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 (2), in particolare l'articolo 72, paragrafo 5,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257, paragrafo 1, prorogato dal regolamento (CEE) n. 4007/87 (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3485/87 (5), ha stabilito le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 997/81 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1622/88 (7), ha definito le modalità d'applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve ;

considerando che per tener conto della prassi in Spagna è opportuno prevedere l'indicazione della dicitura « superior » come dicitura tradizionale complementare adoperata per designare alcuni v.q.p.r.d. spagnoli e alcuni termini adoperati per designare il nome dell'azienda viticola ;

considerando che ai fini di una presentazione più armoniosa sull'etichetta del titolo alcolometrico effettivo e del volume nominale del prodotto, occorre coordinare le norme per l'indicazione di queste due diciture obbligatorie ;

considerando che occorre aggiungere alcune indicazioni che figurano sull'etichettatura e riguardano il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, dello speditore o di una persona fisica o giuridica o di un'associazione di tali persone nei casi in cui tali indicazioni contengono termini che si riferiscono ad un'azienda agricola ;

considerando che è necessario precisare in che modo l'indicazione obbligatoria dello Stato membro dove il vino è stato imbottigliato debba figurare sull'etichetta ;

considerando che nell'interesse del consumatore è opportuno precisare l'indicazione del titolo alcolometrico totale, in particolare per i mosti di uve parzialmente fermentati ;

considerando che tenendo conto di una richiesta della Bulgaria è opportuno prevedere che vini originari di questo paese, ottenuti esclusivamente da due varietà possano portare il nome di queste due varietà se commercializzati nella Comunità ;

considerando che dati gli sforzi di alcuni Stati membri produttori per meglio distinguere tra di loro alcuni v.q.p.r.d., occorre aggiungere alcuni termini agli elenchi dei dati sul tipo di lavorazione, sul tipo di prodotto o su un colore particolare di un vino da tavola o di un v.q.p.r.d. ;

considerando che l'organizzazione di concorsi rappresenta un mezzo efficace per invogliare i produttori di vino e i commercianti a impegnarsi per emergere nella gara in base alla qualità dei vini da essi commercializzati ; che le ditinzioni assegnate ai vini migliori in questi concorsi costituiscono un'informazione preziosa per il consumatore ; ache per assicurare uno svolgimento obiettivo di tali concorsi occorre introdurre alcune norme comunitarie che gli organizzatori di tali concorsi devono rispettare ;

considerando che le bottiglie del tipo « Bocksbeutel » o « Cantil » nonché bottiglie di tipo simile sono state adoperate da molto tempo in alcune regioni della Comunità e in alcuni paesi terzi ; che questo tipo di bottiglie può ricordare alcune caratteristiche o una certa origine del vino in causa ; che, dato il carattere tradizionale di queste forme di bottiglia, è opportuno riservarne l'impiego per i vini per i quali detto impiego rientra in una prassi leale in uso da diversi anni, prassi considerata tradizionale senza tuttavia mettere in causa la libera circolazione di vini commercializzati in questo tipo di bottiglie, che è opportuno pubblicare l'elenco dei vini che possono essere presentati in queste bottiglie ; che per facilitare il passaggio dall'attuale regime in Portogallo al regime comunitario è indispensabile esonerare in vini portoghesi spediti in altri Stati membri dall'applicazione delle norme relative all'utilizzazione delle bottiglie del tipo in questione ; che l'esperienza acquisita ha dimostrato l'opportunità di dare una descrizione tecnica della « Flûte d'Alsace » e di mantenere invariato l'elenco dei v.q.p.r.d. che possono essere presentati in questa bottiglia ;

considerando che il Sudafrica, l'Australia, gli Stati Uniti d'America, la Nuova Zelanda, la Cecoslovacchia, l'Egitto e Cipro hanno chiesto un adeguamento degli allegati I, II e IV del regolamento (CEE) n. 997/81 ; che appare giustificato dare esito favorevole a queste richieste ; che dato l'impegno della Comunità a tutelare i nomi delle unità

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(3) GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 99.
(5) GU n. L 330 del 21. 11. 1987, pag. 1.
(6) GU n. L 106 del 16. 4. 1981, pag. 1.
(7) GU n. L 145 dell'11. 6. 1988, pag. 23.

geografiche riservate per la designazione dei vini in esse prodotte è indispensabile sopprimere alcune indicazioni geografiche che figurano nell'allegato II di detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue:

1. All'articolo 2, paragrafo 3, lettera e) è aggiunta la dicitura « superior ».

2. All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« L'indicazione del volume nominale del prodotto sull'etichetta è fatto a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se la capacità nominale è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl ».

3. L'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3, primo comma, primo trattino, sono aggiunti i termini « Winzer » e « Weinbau »,

b) nel paragrafo 5 bis, il testo della prima fase è sostituito dalla seguente:

« Lo Stato membro in cui hanno sede l'imbottigliatore, lo speditore e l'importatore dev'essere indicato sull'etichetta in caratteri dello stesso tipo e della stessa dimensione con cui è indicata la loro sede ».

4. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo del sesto trattino è sostituito dal testo seguente:

« "caserio", "finca", "hacienda", "monasterio", "pago", "predio". »

5. L'articolo 8 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1, quarto comma, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente:

« La capacità nominale dev'essere indicata sull'etichetta a mezzo di cifre di un'altezza minima di 5 mm se è superiore a 100 cl, di 3 mm se è uguale o inferiore a 100 cl e superiore a 20 cl e di 2 mm se è uguale o inferiore a 20 cl »;

b) è inserito il testo del paragrafo seguente:

« 3. Quando è indicato il titolo alcolometrico totale, in particolare quando si tratta di mosto di uve parzialmente fermentato, esso non può essere né superiore né inferiore di più dello 0,5 % vol a quello determinato dall'analisi. La cifra che indica il titolo alcolometrico totale è seguita dal simbolo % vol e preceduta dai termini "titolo alcolometrico totale" o "alcole totale". Questa cifra dev'essere indicata sull'etichetta in caratteri aventi la medesima altezza minima di quella prevista per l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo ».

6. All'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) sono aggiunti i termini « della Bulgaria » dopo i termini « dell'Austria ».

7. L'articolo 13 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera a) sono aggiunti, per la Germania, i termini « der Neue »;

b) al paragrafo 3, lettera c), per i vini italiani

— nel primo comma sono aggiunti i termini « vendemmia tardiva »,

— nel secondo comma sono aggiunti, dopo il termine « Bolzano », i termini « e Trentino » nonché la frase seguente:

« I termini "vendemmia tardiva" possono essere utilizzati solo in lingua italiana »;

c) al paragrafo 3, lettera f), per i vini lussemburghesi sono aggiunti i termini « vin nouveau ».

8. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 14*

1. Le distinzioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera p) e all'articolo 28, paragrafo 2, lettera n) del regolamento (CEE) n. 355//79 si riferiscono ad una sola partita omogenea di vino proveniente, all'imbottigliamento, dallo stesso recipiente.

Tale vino deve essere disponibile in un quantitativo pari ad almeno 1 000 l e contenuto, ai fini della sua immissione in consumo, in recipienti di capacità nominale inferiore o uguale a 2 l,

— etichettati conformemente alle disposizioni comunitarie, con l'indicazione del nome dell'unità geografica di cui sono originari, nonché dell'anno di raccolta delle uve utilizzate;

— muniti di un dispositivo di chiusura non recuperabile.

Tutavia, ove la produzione risulti particolarmente scarsa per talune categorie di vini, gli Stati membri possono ammettere partite di vino inferiori a 1 000 l, ma non inferiori a 100 l.

2. Nel territorio della Comunità, una distinzione può essere attribuita soltanto ad un vino da tavola di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/79, ad un v.q.p.r.d. o ad un vino importato di cui all'articolo 28, paragrafo 1 del suddetto regolamento, che sia stato esaminato in competizione con altri vini appartenenti alla stessa categoria e prodotti in condizioni comparabili nell'ambito di un concorso le cui regole siano state riconosciute da un'autorità competente designata dallo Stato membro sul cui territorio avviene il concorso.

Sono abilitati a organizzare concorsi e ad attribuire distinzioni ai vini che sono stati giudicati i migliori, soltanto :

— l'autorità di cui al primo comma,

— un organismo pubblico, professionale o privato le cui norme di gestione del concorso garantiscano imparzialità e che sia stato riconosciuto dall'autorità di cui al primo comma.

3. Concorsi che oltrepassino il territorio di uno Stato membro possono essere organizzati di comune accordo tra gli Stati membri interessati :

— dalla Commissione,

— da un'autorità o da un organismo pubblico, professionale o privato incaricato dagli Stati membri interessati di gestire il concorso,

— dall'Office international de la vigne et du vin.

Detti concorsi sono organizzati secondo regole riconosciute o stabilite, rispettivamente, dalla Commissione, dagli Stati membri interessati o dall'Office international de la vigne et du vin.

4. Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 per l'organizzazione dei concorsi devono, in particolare :

— garantire l'ammissibilità a tutti gli interessati,

— garantire una procedura obiettiva, senza discriminazione alcuna fra vini della stessa categoria e della stessa origine geografica ai quali si riferiscono i concorsi,

— prevedere una giuria costituita da persone qualificate che esamini i vini con una prova di degustazione cieca e li classifichi secondo la loro qualità intrineseca secondo un sistema di punteggio appositamente stabilito,

— fissare un numero limitato di distinzione da attribuire,

— prevedere il controllo di tutte le operazioni del concorso da parte di una autorità appropriata.

5. Una distinzione attribuita da un organismo ufficiale o da un organismo ufficialmente riconosciuto di un paese terzo può figurare sull'etichetta di un vino da tavola di cui all'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 355/79, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato di cui all'articolo 28, paragrafo 1 di detto regolamento, soltanto :

— se la sua attribuzione può essere controllata in base ad un documento adeguato compilato a questo scopo o mediante una menzione apposta sull'attestato di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (*),

— se la Comunità ha riconosciuto, mediante la pubblicazione del nome e dell'indirizzo di tale organismo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C), l'equivalenza fra le regole del concorso in questione e i criteri di cui al paragrafo 4.

6. Gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione i nomi e gli indirizzi degli organismi ufficiali e degli organismi ufficialmente riconosciuti che sono abilitati ad attribuire distinzioni nonché il titolo dei concorsi che organizzano.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (serie C) :

— le informazioni di cui al primo comma,

— se del caso, il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 3,

— il nome e l'indirizzo degli organismi di cui al paragrafo 5.

(*) GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 1 ».

9. All'articolo 17, paragrafo 1 il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Le diciture di cui al primo comma possono essere completate

— dalla dicitura "estate bottled" se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), primo trattino o all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), primo trattino del regolamento (CEE) n. 355/79 ;

— dalla dicitura "bottled by the producer(s)" se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera f), secondo o terzo trattino o all'articolo 12, paragrafo 2, lettera q), secondo o terzo trattino ».

10. Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 18*

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per

a) "flûte d'Alsace" : una bottiglia di vetro a corpo diritto, cilindrico, sormontato da un collo a profilo allungato e caratterizzato, approssimativamente, dai seguenti rapporti :

$$\frac{\text{altezza totale}}{\text{diametro di base}} = 5 : 1$$

$$\text{Altezza della parte cilindrica} = \frac{\text{altezza totale}}{3}$$

b) "Bocksbeutel" o "Cantil" : una bottiglia di vetro a collo corto, di forma convessa, ma appiattita, la cui base e la sezione trasversale al livello della convessità massima del corpo della bottigli sono ellissoidali.

Il rapporto $\frac{\text{(asse maggiore)}}{\text{(asse minore)}}$ della sezione trasversale ellissoidale è pari, approssimativamente, a 2 : 1.

Il rapporto $\frac{\text{(altezza del corpo convesso)}}{\text{(collo cilindrico)}}$ della bottiglia è pari, approssimativamente, a 2,5 : 1.

2. In applicazione dell'articolo 40, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 355/79 :

a) l'utilizzazione delle bottiglie del tipo "flûte d'Alsace" è riservata per quanto concerne i vini prodotti con uve raccolte sul territorio francese, ai v.q.p.r.d. elencati nell'allegato V

b) l'utilizzazione delle bottiglie del tipo "Bocksbeutel" o "Cantil" e delle bottiglie di tipo analogo che possono creare confusione con dette bottiglie è riservata :

i) per quanto riguarda i vini originari della Comunità unicamente ai vini elencati nell'allegato V.

L'allegato, su richiesta dello Stato membro ineressato, può essere completato fino al 31 agosto 1991 al più tardi, nella misura in cui sia dimostrato che tale presentazione deriva da un uso lealmente e tradizionalmente praticato in regioni o aree di produzione determinate della Comunità ;

ii) per quanto concerne i vini originari di un paese terzo, unicamente ai vini :

— che siano stati elaborati conformemente a disposizioni riconosciute dalla Commissione, equivalenti a quelle applicabili ad un v.q.p.r.d. in particolare per quanto riguarda l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio (*), e per i quali sia stato comprovato che la presentazione in bottiglie di questo tipo costituiva, al 1° settembre 1976, un uso legalmente e tradizionalmente praticato nel paesi di origine, e che siano elencati nell'allegato V.

Tuttavia, fino al 31 agosto 1991, gli Stati membri ammettono la messa in vendita di tutti i vini importati, presentati in bottiglie del tipo "Bocksbeutel" o "Cantil" o in bottiglie di tipo analogo, quando si tratta di importazioni tradizionali nella Comunità.

Fino al termine della prima tappa di adesione del Portogallo, l'utilizzazione riservata di cui al primo comma, lettera b), punto i), non concerne i vini di origine portoghese importati negli altri Stati membri.

(*) GU n. L 84 del 27.3.1987, pag. 59 ».

11. Gli allegati I, II e IV sono modificati conformemente all'allegato A del presente regolamento.

12. È aggiunto l'allegato V che figura nell'allegato B del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1989.

L'articolo 1, punto 3, lettera b) è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO A

I. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue :

— Al capitolo I AFRICA DEL SUD, è aggiunto il termine « Superior ».

II. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue :

1. Al capitolo III ARGENTINA sono soppresse le indicazioni geografiche seguenti : « La Rioja/Argentinia » e « Cordoba ».
2. Al capitolo IV AUSTRALIA, è aggiunto, al punto 4.1, il nome « King Valley ».
3. Al capitolo VIII STATI UNITI D'AMERICA
   a) nella parte B è aggiunto :
      al punto 13.1 New Jersey, il nome seguente
      — « Warren Hills » ;
   b) nella parte B,
      nella versione inglese, al punto 12.1 Missouri, il nome « Missouri Higlands » è sostituito dal nome « Ozark Highlands ».
4. Al capitolo XIX NUOVA ZELANDA
   a) al punto 5 il nome della regione viticola « Te Kauwhata » è sostituito dal nome della regione viticola « Waikato ». Sono inoltre aggiunti i nomi delle sottoregioni viticole seguenti :
      « — Te Kauwhata
      — Ihumatao
      — Karaka
      — Pokeno
      — Mangatawhiri » ;
   b) al punto 6 è aggiunto il nome della sottoregione viticola seguente :
      « — Manutuke » ;
   c) al punto 7 sono aggiunti i nomi delle sottoregioni viticole seguenti :
      « — Ngatarawa
      — Brookfields » ;
   d) al punto 9 sono aggiunti i nomi delle sottoregioni viticole seguenti :
      « — Wairarapa
      — Masterton
      — Martinborough » ;
   e) al punto 10 sono aggiunti i nomi delle sottoregioni viticole seguenti :
      « — Awatere on Awatere Valley
      — Cloudy Bay » ;
   f) al punto 12 sono aggiunti i nomi delle sottoregioni seguenti :
      « — Amberley
      — Burnham
      — Larcomb
      — Waipara » ;
   g) al punto 13 sono aggiunti i nomi delle sottoregioni seguenti :
      « — Queenstown on Queenstown Lakes
      — Wanaka
      — Taramea » ;
   h) dopo il punto 13. Regione viticola di Central Otago è aggiunto il punto seguente :
      « 14. Regione viticola di Auckland : sottoregione viticola :
      Waiheke on Waiheke Island ».
5. Al capitolo XX CECOSLOVACCHIA è aggiunto il nome seguente :
   « Malokarpatska Oblast ».
6. Al capitolo XXII EGITTO sono aggiunti i nomi seguenti :
   « — Gianaclis
   — Mariout
   — Matamir ».
7. Dopo il capitolo XXIII UNIONE SOVIETICA, è inserito il capitolo seguente :
   « XXIV. CIPRO
   I vini recanti uno dei seguenti nomi della regione viticola o di una sottoregione viticola d'origine :
   1. Regione viticola di Pitsillia : Madari
   2. Regione viticola di Marathasa
   3. Regione viticola di Commandaria
   4. Regione viticola di Troodos South
      sottoregioni viticole :
      — Agames
      — Laoma

5. Regione viticola di Troodos West
sottoregioni viticole :
— Ambelitis
— Vouni tis Panayias
— Laova Kathikas
6. Regione viticola di Troodos North ».

III. L'allegato IV del regolamento (CEE) n. 997/81 è modificato come segue :

1. Al capitolo XVI CECOSLOVACCHIA
a) sono aggiunti nella colonna di sinistra i seguenti nomi di varietà :
« Silvaner
Gewürtztraminer
Muscat Ottonel » ;
b) sono aggiunti, nella colonna di destra
« — il termine "Rheinriesling", in quanto sinonimo della varietà „Riezling rynsky",
— i termini "Ruland" e "Rulander", in quanto sinonimi della varietà "Rulandské" ».

2. Dopo il capitolo XXII CANADA, è inserito il capitolo seguente :
« XXIII. EGITTO
— Muscat d'Alexandria
— Chaselas
— Roumi Abiad
— Sultanina
— Xenistery
— Roditis
— Muscat de Hambourg
— Cabernet blanc
— Cabernet Sauvignon
— Pinot noir
— Lencas
— Cabernet ».

3. Dopo il capitolo XXIII EGITTO, è inserito il capitolo seguente :

Nomi delle varietà ammesse nella Comunità	Sinonimi ammessi
„XXIV. Cipro	
Mavra	
Mavron tis kyprou	
Xynisteri	
Muscat of Alexandria	
Moschato	
Ofthalmo	
Lefkada	Vertzami
Maratheftiko	Pambakada, Pambakina
Promara	
Carignan Noir	
Grenache	
Cinsaut	
Mataro	Mourvèdre
Cabernet Sauvignon	
Cabernet Franc	
Shiraz	
Muscat de Hambourg	
Ugni blanc	Trebbiano
Malvasia	
Semillon	
Palomino	
Pedro Ximenez"	

ALLEGATO B

Al regolamento (CEE) n. 997/81 è aggiunto l'allegato seguente:

« ALLEGATO V

1. Elenco dei v.q.p.r.d. francese che possono essere presentati in bottiglie del tipo "flûte d'Alsace":
   - — Alsace o vin d'Alsace,
   - — Crépy,
   - — Château-Grillet,
   - — Côtes de Provence, rosso et rosato,
   - — Cassis,
   - — Jurançon,
   - — Rosé de Béarn,
   - — Travel, rosato.
2. Elenco dei vini che possono essere presentati in bottiglie del tipo "Bocksbeutel" o "Cantil" o bottiglie di tipo analogo:

2.1. In Germania, i vini di qualità prodotti nelle seguenti regioni determinate:
   - — Franconia
   - — Baden:
     - — originari del Taubertal e dello Schüpfergrund,
     - — originari delle frazioni Neuweier, Steinbach, Umweg e Varnhalt del comune di Baden-Baden.

2.2. In Italia, i vini di qualità prodotti nelle seguenti regioni determinate:
   - — Santa Maddalena (St. Magdalener),
   - — Valle Isarco (Eisacktaler),
   - — Terlaner, ottenuto dalla varietà Pinot bianco,
   - — Bozner Leiten,
   - — Alto Adige (Südtiroler), ottenuti dalle varietà Riesling, Müller-Thurgau, Pinot nero, Moscato giallo, Sylvaner, Lagrein,
   - — Greco di Bianco.

2.3. In Grecia i vini seguenti:
   - — Agioritiko,
   - — Rombola Kephalonias,
   - — vini d'originari dell'isola Kephalonia,
   - — vini originari dell'isola di Paros ».